

Requisitorie del Pubblico Ministero nel Procedimento

N. 266/ 90 A P.M. e 527/ 84 A G.I.

A carico di:

IGNOTI

Imputati

Del delitto p. e p. dall'art. 422, 1° comma C.P. per avere volontariamente determinato la caduta del DC9 dell'ITAVIA sulla rotta BOLOGNA-PALERMO, che precipitava in mare all'altezza di USTICA, intorno alle ore 21.00 locali del 27 giugno 1980; evento nel quale trovavano la morte i 77 passeggeri del velivolo nonché i quattro membri dell'equipaggio.

Nonché a carico di:

- 1) BARTOLUCCI Lamberto
- 2) FERRI Franco
- 3) MELILLO Corrado
- 4) TASCIO Zeno
- 5) PISANO Franco
- 6) ZAULI Domenico
- 7) CAVATORTA Giovanni
- 8) MUZZARELLI Gian Luca
- 9) ABATE Pasquale
- 10) BALLINI Adulio
- 11) BELLUOMINI Claudio
- 12) CARICO Luciano
- 13) DI GIOVANNI Mario
- 14) GIOIA Giuseppe

- 15) GIORDANO Avio
- 16) GRUPPUSO Giuseppe
- 17) LOI Salvatore
- 18) MASSARO Antonio
- 19) MUTI Sebastiano
- 20) ORLANDO Salvatore
- 21) SALME' Fulvio
- 22) SARDU Mario
- 23) TOZIO Sossio
- 24) VITAGGIO Giuseppe
- 25) ABBATE Gerardo
- 26) ACAMPORA Tommaso
- 27) ALBINI Lucio
- 28) DE CRESCENZO Mario
- 29) DI MICCO Antonio
- 30) MANDES Aurelio
- 31) ROCCO Gerardo
- 32) SARNATARO Gennaro
- 33) TESSITORE Pietro
- 34) RUSSO Giorgio
- 35) ZULIANI Roberto
- 36) SINIGAGLIA Guglielmo
- 37) ALLORO Umberto
- 38) DE ANGELIS Vincenzo
- 39) FIORITO DE FALCO Nicola
- 40) INZOLIA Vincenzo
- 41) MANNUCCI BENINCASA Federigo
- 42) MASCI Claudio
- 43) MASSARI Porfirio
- 44) NOTARNICOLA Pasquale
- 45) PICCIONI Adriano
- 46) PUGLIESE Francesco
- 47) TROMBETTA Antonio
- 48) BOMPREZZI Bruno

IMPUTATI

BARTOLUCCI LAMBERTO, FERRI FRANCO, MELILLO CORRADO, TASCIO ZENO:

A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 289 C.P. e 77 C.P. militare di pace, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, impedivano l'esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica, nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9 ITAVIA, in quanto, dopo aver omesso di riferire alle Autorità politiche e a quella giudiziaria le informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi a partire dal 27 giugno 1980, l'ipotesi di un'esplosione coinvolgente il velivolo e i risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino nonché l'emergenza di circostanze di fatto non conciliabili con la collocazione della caduta del MIG Libico sulla Sila nelle ore mattutine del 18 luglio 1980 abusando del proprio ufficio, fornivano alle Autorità politiche, che ne avevano fatto richiesta, informazioni errate, tra l'altro escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei e affermando che non era stato possibile esaminare i dati del radar di Fiumicino/Ciampino perché in possesso esclusivo della Magistratura, anche tramite la predisposizione di informative scritte.

In Roma in epoca successiva e prossima al 27 giugno 1980.

MELILLO CORRADO:

B) del delitto di cui agli artt. 478, 61 n.2 e 323 e 378 c.p. per aver soppresso, nella traduzione di una Telex in lingua inglese, della quale si attestava la conformità all'originale, che non veniva allegato, sia la data, che il riferimento numerico al giorno, che i riferimenti a date di corrispondenza precedente, così attestandone falsamente il contenuto, al fine di favorire quanti avevano omesso di riferire alle Autorità politiche e giudiziarie, che nella notte tra il 27 ed il 28 giugno 1980 era stata avviata la ricerca di forze aeronavali statunitensi (che si presumevano coinvolte nel disastro di USTICA) e che a tale scopo sin dalla sera stessa erano state interessate le Autorità statunitensi.

Fatto commesso in Roma in epoca antecedente e prossima al 20 dicembre 1980.

TASCIO ZENO:

C) del delitto di cui all'art. 323 C.P. perché - dopo avere omesso di riferire alle Autorità politiche e giudiziarie le informazioni concernenti la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi a partire dal 27 giugno 1980 e l'ipotesi di un'esplosione

coinvolgente il velivolo, abusando del proprio Ufficio, e al fine di impedire che potessero emergere a qualsiasi titolo eventuali responsabilità - commissive od omissive - dell'Aeronautica Militare o di Forze Armate di Paesi alleati, forniva al Magistrato inquirente una informativa nella quale non si faceva cenno a tale attività e alla quale era stata allegata una copia conforme di un Telex, nella quale era soppressa la data.

In Roma il 23 dicembre 1980.

D) del delitto di cui agli artt. 255, 476, 490 e 351, 61 n.2, C.P. perché, al fine di occultare la perpetrazione del delitto sub c) sopprimeva o occultava gli atti concernenti i rapporti intercorsi tra il SIOS e gli Addetti Militari Statunitensi.

In Roma in epoca prossima al 23 dicembre 1980.

PISANO FRANCO, ZAULI DOMENICO, CAVATORTA GIOVANNI,
MUZZARELLI GIANLUCA:

E) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 323, 479 e 476, 61 n.2 e 378 C.P. perché in concorso tra di loro, al fine di favorire quanti avevano omesso di riferire sia alle Autorità politiche che all'Autorità Giudiziaria e quanti avevano consumato i delitti di attentato contro gli organi costituzionali, di abuso in atti d'ufficio e di falsità per soppressione ed altro, abusando della loro funzione - dopo essere stati investiti dal Ministro della difesa dell'incarico di redigere una relazione concernente l'attività dell'Aeronautica Militare dopo la perdita del DC9 ITAVIA - redigevano una relazione alla quale allegavano atti nei quali si attestava falsamente il compimento di attività mai compiute, mentre omettevano di allegare atti rilevanti; nonché per avere riferito in termini non corrispondenti a quelli risultanti dalle attività svolte dalla Commissione, sia circa le notizie relative alla presenza di traffico aereo nella zona e al momento del fatto, sia circa le ricerche successivamente svolte per rintracciare una portaerei di cui si era supposta l'esistenza; nonché per avere omesso di riferire che sin dalla notte stessa del fatto i responsabili del Soccorso aereo di Martinafranca e lo stesso Comandante del 3° ROC avevano ipotizzato - sulla base di elementi di fatto non riferiti in relazione - che la perdita dell'aereo dovesse essere attribuita a collisione o esplosione.

In Roma nel maggio 1989.

RUSSO GIORGIO:

F) del delitto di cui agli artt. 323, 61 n.2 e 479 C.P. per avere falsamente attestato, in una rappresentazione grafica dei dati ricavabili dalle registrazioni dei radar di Fiumicino-Ciampino redatta il giorno dopo la perdita dell'aereo, una situazione di fatto diversa da quella rilevata, in particolare non riportando i plots - 17 e 12, al fine di impedire che la perdita del DC9 potesse essere messa in relazione con la presenza di altri aerei e dopo che era stata acquisita una informazione circa la presenza di forze aeronavali statunitensi.

In Roma il 28 giugno 1980.

ZULIANI ROBERTO:

G) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 2 e 361 C.P. perché, al fine di commettere i reati di cui ai capi che seguono, ometteva di redigere verbale e di riferirne all'A.G. delle dichiarazioni rese da SINIGAGLIA Guglielmo, OLDRINI Francesca e PINNA Antongiulio, concernenti sia le reali cause dell'aggressione dal primo patita e in relazione alla quale i predetti erano stati sentiti, sia presunte responsabilità di terzi nell'abbattimento del DC9 ITAVIA, nelle more del Capitano PUPPO, nell'omicidio di Giuseppe FERRO, nel delitto di cui artt. 336 C.P. in danno del Brig. COLONGO, nella esplosione di un colpo di arma da fuoco contro il SINIGAGLIA.

In Milano il 22 e il 23.05.89;

H) - del delitto di cui agli artt. 48 e 479 C.P. perché, nel far trasmettere da un sottordinato alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio gli atti relativi all'aggressione patita da SINIGAGLIA Guglielmo e in particolare il verbale di denuncia sporta dal SINIGAGLIA aveva asserito di essere stato percosso a causa della sua conoscenza di fatti concernenti il disastro aviatorio di USTICA e del suo tentativo di procurarsi documentazione relativa al coinvolgimento di uno Stato estero, e così faceva falsamente attestare che si trattava di denuncia per rapina e non di aggressione non motivata da lucro.

In Milano il 22.05.1989;

I) - del delitto di cui agli artt. 48 e 479 C.P. perché predisponendo per la trasmissione al Giudice Istruttore di Roma, titolare del procedimento contro ignoti imputati di strage, un rapporto a firma del Comandante del Reparto, Maggiore Umberto MASSOLO, relativo alle dichiarazioni di SINIGAGLIA Guglielmo nel quale si attestava falsamente:

- 1) che il SINIGAGLIA "aveva espresso il desiderio di parlare urgentemente con un Ufficiale per riferire fatti di particolare gravità", tacendosi invece che questi aveva reso le dichiarazioni a seguito del pestaggio al quale era stato sottoposto, fatto per il quale lo stesso ZULIANI procedeva;
- 2) che il SINIGAGLIA "sosteneva di essere stato picchiato da cinque persone", omettendo di riferire che lo stesso era stato sottoposto a visita medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli, come risultante anche da referto medico, non ancora trasmesso formalmente dall'Ospedale predetto, ma già noto allo ZULIANI;
- 3) che "dovrebbe essere a conoscenza di tutta la vicenda un altro giornalista di Panorama, Antonangelo PINNA", omettendo di riferire che questi aveva in realtà soccorso il SINIGAGLIA dopo l'aggressione ed era stato interrogato (senza che venisse redatto verbale), unitamente a Francesca OLDRINI;
- 4) che dagli accertamenti svolti presso il luogo di residenza del SINIGAGLIA era risultato che questi era soggetto di pessima condotta morale e civile, dedito alla consumazione di truffa e millantatore, e che si era spacciato per Tenete dell'Arma e Medico, omettendo di riferire sia l'episodio delle minacce asseritamente patita dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Pellegrino che il contenuto delle informazioni ricevute dal SISMI, organismo al quale ZULIANI si era immediatamente rivolto; nonché per aver omesso informazioni essenziali, quali quelle concernenti gli asseriti omicidi di FERRO e PUPPO, il ruolo asseritamente svolto dal SINIGAGLIA in attività di destabilizzazione concernenti la Libia, nonché che il SINIGAGLIA aveva affermato di essere stato colpito da un proiettile.

In Milano il 27.05.89.

SINIGAGLIA GUGLIELMO:

L) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 368 e 372 C.P. perché in concorso con ignoti, deponendo davanti al Giudice Istruttore di Roma in qualità di testimone, dichiarava falsamente di avere partecipato, inconsapevole delle finalità, quale militare appartenente alla Legione Straniera, ad una operazione congiunta tra le forze aeree e navali italiane, francesi, americane e inglesi, finalizzata all'abbattimento di un aereo civile libico, che aveva dato luogo per errore all'abbattimento del DC9 dell'ITAVIA il 27 giugno 1980, operazione che era stata coordinata dalla base di Decimomannu; che egli aveva partecipato a bordo di un aereo inglese "NIMROD" per la sorveglianza aerea; di avere in quella circostanza appreso che il DC9 era stato abbattuto da missili lanciati da un sottomarino

francese; di essersi recato a Cagliari nei giorni immediatamente successivi al fatto per organizzare il rientro in patria di militari francesi; così incolpando persone da identificarsi del delitto di strage.

In Roma il 30 e 31 ottobre e 2 e 3 novembre 1990.

BALLINI, SALME', MUTI, GIORDANO, SARDU, TOZIO, LOI, CARICO, ABATE PASQUALE, VITAGGIO, BELLUOMINI, DI GIOVANNI, GRUPPUSO, ORLANDO, GIOIA, MASSARO:

M) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 372, 61 n.9 C.P. perché, di comune accordo e in più persone, deponendo come testimoni innanzi al G.I. presso il Tribunale di Roma e al Procuratore della Repubblica di Marsala nei giorni qui appresso indicati, tacevano in tutto o in parte ciò che sapevano sulla presenza e sull'identificazione delle tracce radar registrate in coincidenza del momento e del punto di caduta dell'A/M DC9 ITAVIA la sera del 27 giugno 1980, violando i doveri inerenti alla loro qualità di militari in servizio presso il 35° CRAM (Centro Radar Aeronautica Militare) di Marsala quella sera stessa.

SALME', BALLINI, MUTI, SARDU E TOZIO: in Roma, il 15.10.86;

LOI: in Roma, il 17.11.86;

DI GIOVANNI, CARICO, GIORDANO, ABATE e GIOIA: in Marsala il 30.05.88 e in Roma il 03.06.89;

BELLUOMINI e VITAGGIO: in Marsala il 30.05.88;

ORLANDO: in Marsala il 08.06.88 e in Roma il 03.06.89;

GRUPPUSO: in Marsala, il 30.05.88;

MASSARO: in Roma il 08.06.89;

N) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 378, 61 n.9 C.P. perché nelle circostanze di tempo di luogo e di modo indicate sub M), dopo che si era verificato un disastro aviatorio quanto meno colposo a seguito della caduta dell'A/M DC9 ITAVIA con a bordo 81 persone fra passeggeri e membri dell'equipaggio, si rifiutavano di fornire notizie ed indicazioni essenziali per la ricostruzione del fatto e l'identificazione dei responsabili del disastro.

O) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 476, 490 C.P. perché, nelle circostanze già precisate, rendevano praticamente impossibile (e quindi occultavano) l'identificazione di alcune tracce radar, omettendo di indicare l'informazione di quota di esse e altri dati determinanti per l'esame delle tracce stesse prima del momento e del punto di caduta dell'A/M DC9 ITAVIA e immediatamente dopo il verificarsi del disastro.

ABBATE GERARDO, DI MICCO ANTONIO, ROCCO GERARDO, ALBINI

LUCIO, ACAMPORA TOMMASO, SARNATARO GENNARO:

P) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 372, 61 n. 9 C.P. perché, di comune accordo e in più di cinque persone, deponendo come testimoni innanzi al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma nei giorni qui appresso indicati, tacevano in tutto o in parte ciò che sapevano sulla presenza e sulla identificazione delle tracce radar registrate in coincidenza del momento e del punto di caduta dell'aeromobile DC9 ITAVIA la sera del 27.06.80, violando i doveri inerenti alla loro qualità di militari in servizio presso il 22° C.R.A.M. (Centro Radar Aeronautica Militare) di Licola quella sera stessa.

ABBATE: in Roma il 03.06.89;

Tutti gli altri: in Roma il 14.11.86.

Q) del delitto p. e p. dagli artt. 112 n.1, 378, 61 n.9 C.P. perché, nelle circostanze di tempo, di luogo e di modo indicate sub P), dopo che si era verificato un disastro aviatorio quanto meno colposo a seguito della caduta dell'aeromobile DC9 con a bordo 81 persone fra passeggeri e membri dell'equipaggio, si rifiutavano di fornire notizie ed indicazioni essenziali per la ricostruzione del fatto e l'identificazione dei responsabili del disastro.

R) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 476, 490 C.P. perché, nelle circostanze già precisate, rendevano praticamente impossibile (e quindi occultavano) l'identificazione di alcune tracce radar, fornendo dati errati o anomali sull'identificazione di quota e sulla velocità di esse, impedendo così l'esame delle tracce stesse prima del momento e del punto di caduta dell'aeromobile DC9 ITAVIA e immediatamente dopo il verificarsi del disastro.

DE CRESCENZO MARIO:

S) del delitto p. e p. dagli artt. 351, 61 n.9 C.P. perché, il 13.09.84, quale Comandante del 22° C.R.A.M. (Centro Radar Aeronautica Militare) di Licola, e perciò violando i doveri inerenti a una pubblica funzione, distruggeva le minute dello stralcio dei tracciati Radar e il modello DA-1 dal quale era derivato lo stralcio delle registrazioni effettuate la sera del 27.06.80, pur essendo stata tale documentazione sottoposta a sequestro dal Procuratore della repubblica di Roma il 16.07.80.

T) del delitto p. e p. dagli artt. 476, 490 C.P. per avere, nelle circostanze di tempo di luogo e di modo indicate sub S), soppresso una documentazione determinante per l'esame delle tracce radar prima del momento e del punto di caduta dell'aeromobile DC9 e immediatamente dopo il verificarsi del disastro.

MANDES AURELIO:

U) del delitto p. e p. dagli artt. 476, 61 n.2 C.P. perché quale Comandante del 22° C.R.A.M. (Centro Radar Aeronautica Militare) di Licola, per assicurare l'impunità ai responsabili del disastro aviatorio conseguente alla caduta dell'aeromobile DC9 ITAVIA avvenuta il 27.06.1980, ometteva di consegnare (e, quindi, occultava) il modello DA-1 contenente il plottaggio relativo al giorno del disastro sottoposto a sequestro dal Procuratore della Repubblica di Roma il 16.07.1980, facendo pervenire all'Autorità Giudiziaria solo cinque fogli dattiloscritti stralciati da esso.

TESSITORE PIETRO:

V) del delitto p. e p. dagli artt. 351; 61 n. 9 C.P. perché il 13.09.1984, quale Maresciallo in servizio presso il 22° C.R.A.M. (Centro Radar Aeronautica Militare) di Licola, violando i doveri inerenti a una pubblica funzione, distruggeva le minute dello stralcio dei tracciati radar e il modello DA-1 dal quale era derivato lo stralcio delle registrazioni effettuate il 27.06.1980, pur essendo stata tale documentazione sottoposta a sequestro dal Procuratore della Repubblica di Roma il 16.07.1980.

Z) del delitto p. e p. dagli artt. 476, 490, 61 n.2 C.P. per avere, nelle circostanze di tempo, di luogo e di modo indicate nel capo di imputazione precedente e per assicurare la impunità ai responsabili del disastro aviatorio conseguente la caduta dell'aeromobile DC9 ITAVIA avvenuta il 27.06.1980, soppresso una documentazione determinante per l'esame delle tracce radar prima del momento e del punto di caduta dell'aeromobile e immediatamente dopo il verificarsi del disastro.

II DE ANGELIS:

AA) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 351 C.P. per avere quale Capo Ufficio Operazioni del CRAM di Licola concorso con persone non identificate disperso i Telescritti inviati da Licola a Martinafranca la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980 e custoditi presso il CRAM di Licola.

AB) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 476, 490 C.P. perché in concorso con persone non identificate quale Capo Ufficio Operazioni del CRAM di Licola occultava il modello DA-1 relativo alle tracce registrate presso il CRAM

medesimo la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980 trasmettendo al ROC di Martinafranca che ne faceva richiesta solo un estratto contenente un numero limitato di tracce.

Delitti commessi in Licola entro il luglio 1980.

IL FIORITO DE FALCO

AC) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 372 C.P. perché deponendo quale teste dinanzi il Giudice Istruttore in date 16 ottobre 1990 e 31 gennaio 1992 affermava contrariamente al vero, che non gli era stata consegnata presso l'ITAV, nel luglio 1980, la documentazione attinente i tracciati radar del Sito di Poggio Ballone nonché che la sera del 27 giugno 1980, parlando per telefono col Comandante della RIV di Ciampino Tenente Colonnello GUIDI di presunte esercitazioni militari sul luogo della caduta del DC9 non aveva fatto riferimento, come causa della caduta del DC9 ad un'esplosione esterna, e tacendo altresì sulle attività svolte e i contratti avuti dall'ITAV e da esso FIORITO nei giorni immediatamente successivi all'evento relativamente alla segnalata presenza di traffico americano.

AD) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 378, 61 n.9 del C.P. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed abusando della sua qualità di Pubblico Ufficiale quale Ufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio attivo, al fine di aiutare i responsabili dei delitti di abuso in atti d'ufficio, soppressione di atti pubblici, attentato agli organi costituzionali, delitti tutti collegati al disastro aviatorio di "USTICA" da un lato, essendo incaricato quale responsabile del Secondo Reparto ITAV, di raccogliere tutto il materiale attinente i siti della Difesa Aerea e dell'ACC di Controllo di Ciampino utile alla ricostruzione dell'evento ai fini d'una successiva consegna all'A.G., comunicava pretestuosamente agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria incaricati del sequestro per ordine della Procura di Roma che i nastri delle registrazioni radar di Marsala non erano consegnabili perché erano inseriti nell'elaboratore così ritardandone di oltre tre mesi la consegna e non consegnava la documentazione attinente al sito della Difesa Aerea di Poggio Ballone (pur oggetto anch'essa di sequestro da parte dell'A.G.); e d'altro lato rendeva dichiarazioni non veritiere su quanto da egli appreso la notte del sinistro sia dinanzi la Commissione PISANO (alla quale riferiva - 6 aprile 1989 - contrariamente al vero di aver accertato tramite interpellò dei responsabili del controllo del traffico aereo che non era in atto alcuna situazione anomala) sia, nei termini precisati sub a), dinanzi il Giudice Istruttore di Roma.
In Roma sino al 31 gennaio 1992.

AE) del delitto p. e p. dall'art. 351 C.P. per avere disperso la documentazione attinente il sito radar di Poggio Ballone a lui affidata in custodia, quale

responsabile del Secondo Reparto dell'ITAV, e proveniente parte direttamente dal 21° CRAM di Poggio Ballone e parte dall'Aeroporto di Trapani Birgi.
In Roma in data compresa tra il luglio ed il dicembre 1980.

L'INZOLIA

AF) del delitto p. e p. dall'art. 372 del C.P. perché deponendo quale teste dinanzi al G.I. di Roma il 2 ottobre 1991 falsamente affermava di non essersi mai interessato del disastro di USTICA negando in particolare di avere la sera del 27 giugno 1980 telefonato al Maresciallo MALFA dell'aeroporto di Crotone affinché questi acquisisse notizie sulla caduta del DC9.

Il MASSARI PORFIRIO:

AG) del delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. perché sentito come teste dal G.I. di Roma il 18 marzo 1991 e il 23 luglio 1991 falsamente affermava di non aver mai sentito parlare la notte tra il 27 e il 28 giugno 1980 presso l'ACC di Ciampino di traffico militare americano e tantomeno di aver parlato con l'Ambasciata Americana.

Il PICCIONI:

AH) del delitto p. e p. dagli artt. 372, 61 n.9 C.P. perché deponendo come teste dinanzi l'Ufficio Istruzione di Roma in data 18 settembre 1991 affermava, contrariamente al vero, che né egli personalmente né il Quarto Ufficio del SIOS si erano interessati alla vicenda della caduta del DC9 nei giorni immediatamente successivi all'evento; con l'aggravante di aver agito essendo Ufficiale dell'Aeronautica Militare e quindi Pubblico Ufficiale.

Il PUGLIESE:

AD) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 372 C.P. perché deponendo quale teste dinanzi il G.I. di Roma in date 11 e 19 novembre 1993 nel corso delle predette deposizioni e nel contenuto di proprie dichiarazioni stragiudiziali a dette deposizioni da esso Pugliese allegate affermava falsamente di non essersi mai occupato della vicenda di USTICA nel periodo in cui ricopriva l'incarico di Vice Capo Gabinetto presso il Ministero della DIFESA.

Il TROMBETTA:

AL) del delitto p. e p. dagli artt. 372, 61 n.9 C.P. perché deponendo come teste dinanzi al G.I. di Roma in data 24 luglio 1991 rendeva dichiarazioni reticenti in ordine all'effettuazione di telefonate effettuate presso la Sala del Sotto Centro di Soccorso di Ciampino all'Ambasciata Americana la sera del 27 giugno 1980, nonché su chi l'avesse effettuata; con l'aggravante di avere agito quale Pubblico Ufficiale.

L'ALLORO:

AM) del delitto di cui all'art. 372 C.P. perché quale testimone davanti al Giudice Istruttore, taceva le circostanze a lui note circa la raccolta presso il ROC di materiale documentale relativo alla caduta del DC9 ITAVIA e del MIG Libico e circa i contatti con il SIOS e affermava falsamente di non essersi mai occupato dei predetti eventi, essendosi limitato a scrivere sotto dettatura - senza conoscerne il contenuto - l'appunto del 29 luglio 1980 e a recarsi dal generale TASCIO solo "per consegnare o per ritirare un plico", il cui contenuto ignorava.

In Roma il 15 luglio 1993.

IL MASCI:

AN) del delitto di cui all'art. 372 C.P. perché deponendo davanti al Giudice Istruttore il 23 marzo 1993, taceva quanto a sua conoscenza circa le ipotesi di correlazione tra il rinvenimento di un MIG 23 Libico e la caduta del DC9 e dichiarava falsamente che non vi erano ragioni diverse da un articolo di giornale nella predisposizione dell'appunto del 29 luglio 1980; che non sapeva chi avesse raccolto le informazioni da lui utilizzate per la redazione dell'appunto; che la richiesta di informazioni sui dati radar presso il 3° ROC riguardava esclusivamente i fatti di USTICA e non anche i tracciati del MIG 23 Libico; che non conosceva le ragioni di queste richieste; che aveva segnalato al Capo Centro di Bari l'errore nell'indicazione dell'"oggetto" (incidente DC9 invece che MIG 23) nella nota in data 30 luglio 1980 di quel Centro.

In Roma il 23 marzo 1993.

IL NGTARNICOLA:

AO) del delitto di cui all'art. 372 C.P. perché, deponendo davanti al Giudice Istruttore, dichiarava falsamente di non aver avuto rapporti diretti con il Generale TASCIO in relazione ai fatti del MIG 23 Libico e alle sue eventuali connessioni con la caduta del DC9 ITAVIA.

In Roma, deposizione del 10 maggio 1995.

IL MANNUCCI BENINCASA:

AP) del delitto di cui agli artt. 479, 61 n.2, in relazione all'art. 323 e 326 C.P. per avere falsamente attestato - in una nota inviata alla Direzione del SISMI - che tale nota era stata redatta in data 18 luglio 1981 e ciò al fine di conseguire l'impunità per il delitto di rivelazione di segreto d'Ufficio e per conseguire il profitto del delitto di abuso innominato in atti d'Ufficio.

In Firenze in data 22 luglio 1981.

Il BOMPRESZI:

AQ) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 372 C.P. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso deponendo quale teste dinanzi al G.I. di Roma in data 5 novembre 1990, 11 marzo 1991, 22 giugno 1992 e 10 maggio 1995 affermava, contrariamente al vero che sia egli personalmente, quale Capo del Secondo Ufficio del SIOS sia il SIOS in generale non si erano interessati della caduta del DC9 ad USTICA nei primi mesi successivi all'evento.

Ed ancora a carico dei seguenti INDIZIATI:

- 1) BOMPRESZI Bruno: art. 378 C.P.
- 2) CARIATI Nicola: artt. 372, 378 C.P.
- 3) COGLIANDRO Demetrio: artt. 372 e 378 C.P.
- 4) COLTELLI Claudio: art. 372 C.P.
- 5) CURCI Salvatore: artt. 372 e 378 C.P.
- 6) FERRACUTI Sandro: artt. 372 e 378 C.P.
- 7) LIVI Angiolo: artt. 372 e 378 C.P.
- 8) LO GIACCO Domenico: artt. 372 e 378 C.P.
- 9) LOMBARDO Bartolomeo: artt. 372 e 378 C.P.
- 10) MALFA Sebastiano: artt. 372 e 378 C.P.
- 11) MANNUCCI BENINCASA Federigo: artt. 476, 490 C.P.
- 12) MARAGLINO Cosimo: artt. 372 e 378 C.P.
- 13) NOTARNICOLA Pasquale: art. 378 C.P.
- 14) PARISI Giorgio: art. 479 C.P.
- 15) RAIMONDI Salvatore: artt. 372 e 378 C.P.
- 16) SANTOLIVIDO Claudio: artt. 372 e 378 C.P.
- 17) SANTUCCI Giorgio: art. 368 e 372 C.P.
- 18) TRAMACERE Luigi: artt. 372 e 378 C.P.
- 19) VANNO Alessandro: art. 368 C.P.
- 20) ZECCHINI Cesare: artt. 372 e 378 C.P.